

PARERE N. 14 / 2021

Al Comune di Capaccio Paestum
c.a. Responsabile P.O. Edilizia privata, Urbanistica,
Demanio, Patrimonio, Inventario
protocollo@pec.comune.capaccio.it

Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA FASCIA LITORANEA – VARIANTE AL PRG
PROPONENTE: COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM
PARERE CONCLUSIVO

Il Responsabile Tecnico e della Tutela e Sviluppo del Territorio dell'Ente Riserve

VISTI

- la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente "Norme Quadro in materia di Aree Naturali Protette";
- la Legge Regionale 1° settembre 1993, n. 33, recante l'"Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania";
- la Legge Regionale n. 18/2000, art. 34;
- le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1540 del 24 aprile 2003 e n. 1541 del 24 aprile 2003 ad oggetto rispettivamente e nell'ordine L.R. 1° settembre 1993, n. 33 e successive modifiche recante "Istituzione della Riserva Naturale FOCE SELE-TANAGRO" e L.R. 1° settembre 1993, n. 33 e successive modifiche recante "Istituzione della Riserva Naturale "MONTI EREMITA-MARZANO";

DATO ATTO

- che ai sensi delle disposizioni innanzi richiamate, il rilascio di titoli abilitativi relativi ad interventi, impianti ed opere all'interno della riserva è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente;
- che lo stesso Ente esprime il nulla osta verificando la conformità tra le vigenti Norme di salvaguardia e l'intervento;
- che, con Decreti Commissariali nn. 01/2015 e 01/2016, è stata designata la Commissione Tecnica Consultiva dell'Ente Riserve che, così come meglio precisato nel Regolamento per il suo funzionamento, rende pareri preventivi propedeutici ai nulla osta di competenza dell'Ente;
- che con determinazione del Presidente dell'Ente Riserve Foce Sele Tanagro e Monti Eremita Marzano n. 6 del 07/10/2020, il dott. Angelo D'Acquisto è stato nominato Responsabile Tecnico e della Tutela e Sviluppo delle Territorio dell'Ente Riserve;

PRESO ATTO

- della richiesta trasmessa dal Comune di Capaccio Paestum con nota prot. 43517 del 26/11/2020, acquisita al protocollo dell'Ente in data 27/11/2020 con n. 1005, integrata con nota prot. 1673 del 14/01/2021, acquisita al protocollo dell'Ente con n. 46 del 14/01/2021 recanti ad oggetto:

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA FASCIA LITORANEA
– VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE;

CONSIDERATO

- che la documentazione tecnico amministrativa inerente la procedura in oggetto è stata esaminata dalla Commissione Tecnica consultiva nella seduta del 20/01/2020 e nel successivo aggiornamento in data 25/01/2020, con espressione del seguente parere:

La Commissione, esaminata la documentazione trasmessa e tenuto conto, in particolare, di quanto dichiarato nell'ultima nota pervenuta all'Ente il 14/1/2021 (prot. 46), rileva quanto segue: la richiesta del Comune si riferisce al procedimento di variante urbanistica di una vasta area, tratteggiata in blu nella tavola GR14 – INTEGRAZIONE (trasmessa con la nota innanzi richiamata), da zona E3 – agricola di interesse ambientale rilevante a zona F5 – arenile. La lettura delle norme tecniche riferite alle due sottozone omogenee interessate ha evidenziato che l'attuale PRG ha inteso sottoporre l'area in questione ad un regime vincolistico alquanto rigido, in considerazione della valenza ambientale dei siti. Tanto è vero che è vietato eseguire qualsiasi lavoro che alteri lo stato attuale del terreno e della sovrastante vegetazione, consentendo le sole opere finalizzate alla conservazione del sito ovvero necessarie al ripristino delle aree a seguito di danni. Nella sottozona F5, invece, peraltro limitrofa alla E3, ma non interessata da vegetazione, viene concentrata la possibilità di sviluppo turistico con destinazioni ammesse funzionali alla balneazione e ai servizi ad esse connesse. Tali previsioni vanno valutate in considerazione delle finalità di tutela perseguite dall'Ente Riserve e declinate nelle vigenti Norme di salvaguardia. Orbene, mentre l'attuale destinazione si ritiene in linea con le esigenze di conservazione dei siti, la nuova destinazione proposta in variante contrasta con tale finalità, presupponendo inevitabilmente la compromissione del suolo per la sua esplicazione. Alla luce di tali considerazioni si esprime parere contrario alla variante proposta.

- che con nota prot. n. 164 del 09/02/2021 è stato espresso parere contrario alla variante urbanistica proposta dal Comune di Capaccio Paestum;
- che per gli effetti della determinazione n. 22 del 25/02/2021 del Responsabile tecnico e della tutela e sviluppo del territorio dell'Ente riserve, recante ad oggetto "Annullamento in autotutela del parere reso con nota prot. n. 164 del 09/02/2021", si è proceduto con nota prot. 224 del 25/02/2021, trasmessa a mezzo PEC, a comunicare al Comune di Capaccio Paestum, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10-bis della Legge n. 241/90, i motivi ostativi che non consentono l'accoglimento della richiesta;

PRESO ATTO

- della nota prot. n. 8990 del 02/03/2021, acquisita al prot. dell'Ente in pari data con n. 243, con cui il Responsabile della competente Area P.O. del Comune di Capaccio Paestum ha chiesto una sospensione dei termini per la predisposizione della documentazione necessaria a rimuovere i motivi ostativi rappresentati dall'Ente Riserve con la citata nota prot. n. 224/2021;
- della documentazione trasmessa dal Comune a mezzo PEC del 09/03/2021;

DATO ATTO che la documentazione trasmessa il 09/03/2021 è stata esaminata dalla Commissione Tecnica consultiva nella seduta del 19/04/2020, con espressione del seguente parere:

La Commissione rileva, preliminarmente, che il Comune di Capaccio, con nota assunta agli atti in data 2/3/2021 al prot. 243, aveva chiesto una sospensione dei termini per la predisposizione della documentazione necessaria a rimuovere i motivi ostativi rappresentati dall'Ente. Tuttavia, senza che l'ente si pronunciasse su tale richiesta, lo stesso Comune, rinunciando di fatto al differimento dei termini, ha fatto pervenire PEC in data 9/3/2021 (prot. 274), contenente nuova documentazione progettuale, priva di qualsivoglia nota di trasmissione né, tantomeno, di relazione esplicativa. Tale documentazione, pure esaminata dalla Commissione, risulta dunque priva della seppur minima giustificazione a superamento dei motivi ostativi comunicati e determina, pertanto, conferma del parere contrario già espresso.

RITENUTO, pertanto, di poter procedere ad esprimere il parere conclusivo in merito all'istanza in oggetto, sulla base di quanto rilevato in sede istruttoria e dell'avvenuto espletamento della procedura di cui all'art. 10-bis della Legge 241/90

ESPRIME PARERE CONTRARIO

alla variante urbanistica proposta dal Comune di Capaccio Paestum, di cui in narrativa e descritta compiutamente nella documentazione tecnico-amministrativa trasmessa, a mezzo PEC, dal Comune di Capaccio Paestum ed acquisita agli atti dell'Ente con protocollo n. 1005 del 27/11/2020 e n. 46 del 14/01/2021, nonché preso atto e valutata l'ulteriore documentazione pervenuta in data 09/03/2021 ed acquisita agli atti in pari data con prot. n. 274.

Il presente parere è espresso in conformità alle conclusioni istruttorie verbalizzate dalla Commissione tecnica consultiva dell'Ente, che, riportate testualmente in premessa, sono da ritenersi qui integralmente richiamate a motivazione del presente provvedimento.

Il Responsabile Tecnico
Dott. Angelo D'Acquisto